



ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 13,230,000 - Capitale versato L. 3,969,000

Fondi di garanzia L. 307,628,572.40 — Cauzione versata al R. Governo nom. L. 58,708,463.67

N. 177

Bollettino Mensile

Novembre 1907.

Ramo Vita.

MESI	PRODUZIONE				DANNI ANNUNCIATI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	Somma Lire
Ottobre	1479	13.293.579.42	1277	11.345.181.48	838.999.92
Mesi precedenti . .	14010	121.965.025.40	12098	107.866.341.16	7.397.728.01
Totale	15489	135.258.604.82	13375	119.211.522.64	8.236.727.93

*
* *

Condizioni Speciali

per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità

ART. 1.

Per invalidità, a sensi di queste condizioni, si intende la perdita totale, permanente, cioè presumibilmente perpetua, della capacità di lavoro e di guadagno, cagionata da lesioni corporali o da malattie verificabili in base a fenomeni evidenti e positivi.



ART. 2.

Se l'assicurato, che paga i premi, diventa invalido a sensi del precedente articolo, esso viene esonerato dal pagamento delle rate di premio successive all'accertamento dell'invalidità :

a) quando egli sia anche contraente dell'assicurazione e non abbia superato il 60° anno di età ;

b) purchè l'assicurazione sia in vigore da un anno almeno ;

c) limitatamente ad una somma assicurata di L. 50.000.—

ART. 3.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento dei premi, l'assicurato deve produrre alla Compagnia un rapporto particolareggiato, esteso dai suoi medici curanti, sul formulare da essa fornito, intorno alla causa, al decorso ed alla durata del male che ha causato l'invalidità.

Inoltre l'assicurato è obbligato a dare con verità ed esattezza tutte le dichiarazioni e a fornire tutte le prove richieste dalla Compagnia nonchè a lasciarsi visitare dai medici a ciò incaricati dalla Compagnia stessa ; altrimenti esso perde ogni titolo per essere esonerato dal pagamento dei premi.

ART. 4.

La sussistenza dell'invalidità deve essere riconosciuta dalla Direzione della Compagnia, e qualora questa non credesse di riconoscerla, l'assicurato potrà invocare la decisione di un collegio di tre medici : uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'assicurato ed il terzo scelto dai due così nominati. Qualora questi non si accordino sulla scelta del terzo, essa verrà fatta, sopra loro domanda, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione avrà domicilio o residenza l'assicurato. — Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio medico eletto e la metà di quella del terzo. — La decisione dei tre medici, anche a sola maggioranza, è obbligatoria per le parti, che rinunciano a qualsiasi appello od impugnativa, anche per nullità.

ART. 5.

Fino alla decisione definitiva sulla sussistenza dell'invalidità, il pagamento dei premi deve essere continuato, in difetto di che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5 delle Condizioni Generali d'assicurazione sul mancato pagamento dei premi. L'esenzione dal pagamento dei premi per invalidità viene annotata sulla polizza dalla Direzione della Compagnia.

ART. 6.

L'assicurato che sia stato esonerato dal pagamento dei premi è tenuto ad assoggettarsi anche in seguito, però non più d'una volta all'anno, alle visite mediche ordinate dalla Compagnia; esso è tenuto inoltre a dare alla Compagnia tutte le informazioni e le prove richieste.

Se viene accertato che l'assicurato è ridivenuto abile al lavoro, o se l'assicurato si rifiuta di assoggettarsi ad una visita medica ordinata dalla Compagnia, o di fornire le informazioni e le prove richieste, l'esenzione dal pagamento dei premi cessa, e rientrano in vigore le disposizioni del contratto d'assicurazione sul pagamento dei premi; se i premi successivi non vengono pagati si applicano senz'altro le disposizioni dell'art. 5 delle Condizioni Generali d'assicurazione.

ART. 7.

La decisione se l'assicurato sia o no ridivenuto abile al lavoro ha luogo in mancanza di amichevole accordo, secondo le disposizioni del precedente art. 4.

ART. 8.

Nonostante l'esenzione dal pagamento dei premi per invalidità, i prezzi di riscatto ed i prestiti vengono commisurati come se l'assicurato avesse continuato a pagare i premi fino al giorno del riscatto.

ART. 9.

Nelle assicurazioni con partecipazione agli utili, nonostante l'esenzione dal pagamento dei premi per invalidità, rimane fermo il diritto a partecipare all'utile in proporzione ai premi effettivamente pagati dall'assicurato.



**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano**

M E S I	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Ottobre	10	59	2696	2765
Mesi precedenti	85	393	20802	21280
Totale	95	452	23498	24045

*
* *

Assicurazioni Vitalizie contro gli Infortuni Ferroviari.

La spettabile *Anonima Infortuni* interessa le Agenzie a provvedere affinché, nelle proposte per assicurazioni Vitalizie Ferroviarie, *non venga mai tralasciata l'indicazione della paternità dell'Assicurando*, trattandosi di un dato essenziale, di cui per mera svista fu omessa la tassativa domanda nell'ultima ristampa del Mod. N. 127.

*
* *

Personale

Cessò dalle funzioni di Ispettore Speciale Ramo Vita il signor : *Orlando Marcello*.

LA DIREZIONE VENETA

